

2.3. Inchiesta di riesame

- (7) La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, i produttori, gli utilizzatori e gli importatori della Comunità, dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (8) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini precisati nell'avviso di apertura.
- (9) Data la natura del riesame, non è stato fissato un periodo d'inchiesta. Le informazioni comunicate nelle risposte ai questionari coprono il periodo che va dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 («periodo considerato»). Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione del prodotto di qualità «nastro» e tutti i tipi di TFP. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l'interscambiabilità ecc.
- (10) Risposte al questionario sono pervenute al richiedente da un produttore esportatore cinese di prodotto di qualità «nastro», da un produttore comunitario di prodotto di qualità «nastro», da due produttori comunitari di altri tipi di TFP e un utilizzatore del prodotto di qualità «nastro».
- (11) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- Hüpeden GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania,
- TFE Textil, Nüziders, Austria,
- Wujiang Glacier Fabrics, Wujiang, RPC.
- (12) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basano le conclusioni della presente inchiesta di riesame («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

- (13) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e la risposta è riportata nei seguenti considerando.

3. PRODOTTO IN ESAME

- (14) Il prodotto in esame, quale definito nel regolamento originario, è costituito da tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 %, in peso, di filati di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della RPC, classificati ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90.

4. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

- (15) Si è esaminato in primo luogo se il prodotto di qualità «nastro» rientri nell'ambito di applicazione delle misure istituite applicabili ad alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC di cui al regolamento originario. È stato in seguito esaminato se sia possibile modificare la descrizione del prodotto a motivo del fatto che il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP non costituiscono un unico prodotto.

4.1. Ambito dell'inchiesta

- (16) Si ricorda che i TFP sono tessuti fabbricati mediante la tessitura di filati di poliestere ai quali è applicato un finissaggio. I filati possono essere o non essere pretinti. Il finissaggio consiste di norma nella stampa o tintura dopo la tessitura, ma possono essere applicate ulteriori procedure di finissaggio per realizzare per esempio un effetto buccia di pesca o per rendere il tessuto idrorepellente.
- (17) Nel considerando 8 del regolamento originario si fa riferimento al fatto che il prodotto in esame non comprende i TFP di filati di diversi colori, la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Tali tessuti classificati ai codici NC 5407 53 00 e 5407 61 50 sono esclusi dalla definizione del prodotto e non sono oggetto, di conseguenza, delle misure in vigore.
- (18) Il richiedente ha affermato nella sua domanda di riesame che il prodotto di qualità «nastro» non rientra nella definizione del prodotto di cui al regolamento originario poiché, essendo costituito di filati pretinti, corrisponde al prodotto descritto al precedente considerando 17. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver coerentemente dichiarato le proprie importazioni relative al prodotto di qualità «nastro» originarie della RPC al codice NC 5407 53 00 anche precedentemente all'imposizione di misure antidumping nel 2005. A questo proposito occorre notare che un regolamento antidumping quale il presente non è lo strumento giuridico appropriato per stabilire a quale codice NC avrebbero dovuto essere classificate spedizioni specifiche. Tale questione è di competenza in primo luogo delle autorità nazionali, che possono ricorrere all'occorrenza a informazioni tariffarie vincolanti e/o avvalersi della possibilità di chiedere alla Corte

